

## STATUTO

### RECOARO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RECOARO TERME VI PIAZZA  
BATTAGLIONE MONTE BERICO 11

Numero REA: VI - 224942

Codice fiscale: 02345230243

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 06-05-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "B" all'atto n. 122.862 di rep. e n. 28.485 di racc.**

**STATUTO**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - MUTUALITA'**

**ART. 1**

**1.1.** E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale, da intendersi come tale a mutualità prevalente giusta il disposto dell'art. 111-*septies* disposizioni di attuazione del cod. Civ., con la denominazione:

**"RECOARO SOLIDALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

**1.2** Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

**ART. 2**

**2.1** La società ha sede nel Comune di Recoaro Terme (VI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c..

**2.2** L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del suddetto comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

**ART. 3**

**3.1** La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**ART. 4**

**4.1** La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

**4.2** La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di oc-

cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

**4.3** Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

**4.3** Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

## **ART. 5**

**5.1** La Cooperativa, nel proseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 4 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);

b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguito del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire, l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, della psichiatria, degli anziani, dell'infanzia e dei giovani, alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche richiedenti asilo politico;

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di:

- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, nonché alloggi protetti, quali Gruppi Appartamento, Comunità Alloggio e case-famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione, comunità di accoglienza, strutture comunitarie per persone in situazione di disagio sociale;
- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi;
- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;

- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie;
- servizi di riabilitazione e socializzazione;
- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari;
- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi sociosanitari ed educativi;
- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infanzia, ludoteche;
- scuole materne, primarie, secondarie e di formazione professionale;
- corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione;
- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere e in particolare e a titolo esemplificativo per le seguenti aree di prestazione: accesso e informazione – valutazione del caso individuale – orientamento/mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro - definizione di un progetto individuale – di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture private e pubbliche;
- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
- servizi Informagiovani e Progetti Giovani;
- centri di animazione, aggregazione e integrazione, oratori, strutture sportive, bar, locali di ritrovo e esercizi commerciali;
- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale attraverso, anche laboratori di sartoria e calzoleria;
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- servizi di formazione e consulenza per la progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali e di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;
- attività di informazione ed orientamento;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui si opera.

Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione.

I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- gestione: di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punto

di ristoro, di luoghi e strutture d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione;  
di attività di catering;

- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di beni nuovi o usati;
- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;
- laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed oggettistica varia;
- laboratorio artigianale di sartoria con riparazione e confezionamento capi nuovi e usati;
- laboratorio artigianale di calzoleria;
- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- gestione di mercatini, punti fissi e mobili per la vendita di beni di produzione propria e di terzi anche usati;
- trasporto, recupero, riciclo e commercializzazione di qualsiasi materiale o prodotto, con particolare attenzione verso gli elettrodomestici ed elettronici in genere;
- lavori di edilizia e di manutenzione edile a domicilio e presso privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno;
- servizi di pulizie sia civili che industriali;
- servizi di facchinaggio, traslochi e sgomberi sia civili che industriali;
- servizi di lavaggio automezzi;
- servizi di trasporto di cose e persone anche in via accessoria;
- servizi di custodia e sorveglianza;
- servizi di consulenza informatica e inserimento dati;
- gestione di corsi, seminari e convegni;
- svolgimento di attività agricole di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalle medesime attività o conferiti dai soci, compresa la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti stessi, sia per autoconsumo sia per agriturismo e vendita all'ingrosso e al minuto;
- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere ed in particolare e a titolo esemplificativo per le seguenti aree di prestazione: accesso e informazione – valutazione del caso individuale – orientamento – mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro - definizione di un progetto individuale - di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, orientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali e finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- servizi di formazione e consulenza per la progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali e di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favo-

re di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le attività di cui all'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto dei limiti vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

**5.2** La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

#### **ART. 6**

**6.1** La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente deliberati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 7**

**7.1** La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

**7.2.** La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

**7.3** L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di cooperative le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto e nell'apposito albo delle società cooperative.

#### **SOCI**

#### **ART. 8**

**8.1** Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.; può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

**8.2** Possono **essere soci** cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **soci lavoratori:** che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- **soci volontari:** che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite previsto dalla legge, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà; ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci, nel regolamento interno.

- **soci fruitori:** persone fisiche che usufruiscono anche indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

**8.3** Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

**8.4** Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono in concorrenza con quella esercitata dalla cooperativa.

**8.5** Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una *categoria speciale* in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei *soci speciali* coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei *soci speciali* coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei *Soci speciali* non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le quote che il *socio speciale* deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto dei limiti di legge.

Ai *soci speciali* può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai *soci speciali* non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il *socio speciale* ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il *socio speciale* non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I *soci speciali* possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 16.

**8.6** Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

#### ART. 9

**9.1** Chi desidera diventare socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'ammontare di capitale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

In particolare, chi intende essere ammesso come **socio lavoratore**, oltre a quan-

to previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come **socio volontario**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

Chi intende essere ammesso come **socio fruitore**, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) che precede la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

**9.2** Il richiedente è ammesso a condizione che sia provata dal richiedente la sussistenza:

- dei requisiti di cui al precedente **art. 8.2**

- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare i reciproci interessi

**9.3** Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

**9.4** Gli amministratori nella relazione al bilancio e nella nota integrativa illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

**9.5** Il nuovo ammesso deve versare, entro novanta giorni dalla avvenuta comunicazione dell'ammissione, oltre l'importo della quota sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione dell'ultimo bilancio su proposta degli amministratori nonché l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

## **ART. 10**

**10.1** Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

**10.2** In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni ed il diritto di recesso.

**10.3** La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto.

**ART. 11**

**11.1** Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di effettuare il pagamento delle quote sottoscritte a sensi dell'art. 2531 c.c. e di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

**11.2** Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

**11.3** I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.

**11.4** I soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

**ART. 12**

**12.1** Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

La stessa disciplina qui prevista per la cessione si applica anche per il caso di costituzione di diritti reali limitati sulle quote ed in particolare per la costituzione di usufrutto e di pegno.

**12.2** In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di desistere dalla intenzione di trasferire la propria quota entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione stessa.

#### **ART. 13**

**13.1** Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

### **SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE**

#### **ART. 14**

**14.1** La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

**14.2** La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto sociale.

Essa comprende:

- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- eventuali dividendi deliberati e non ancora corrisposti, nei limiti di cui al precedente **art. 6**.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende invece il rimborso dell'eventuale soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali

**14.3** Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**14.4** La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 16.1 lettere b) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

#### **ART. 15**

**15.1** Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

**15.2** In particolare sono cause di recesso:

a) la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione, compresi i casi in cui:

- a 1) il socio non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- a 2) il rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- a 3) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- a 4) il socio volontario abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- a 5) il socio fruitore abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione

c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente

d) la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

**15.3** Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

**15.4** Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

## **ART. 16**

**16.1** L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) qualora il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi, salvo che il socio non manifesti la volontà di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in altro modo

- e) per mancanza reiterata alla partecipazione alle iniziative sociali, qualora dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertare senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;
- f) qualora il socio, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;
- g) per interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- h) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**16.2** L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

**16.3** Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi novanta giorni dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento o in mancanza di tale determinazione nella misura pari al tasso legale.

**16.4** Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **ART. 17**

**17.1** In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**17.2** Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella titolarità della quota del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo **9**. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. **14**.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **ART. 18**

**18.1** Il **patrimonio** della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dagli *strumenti finanziari* non partecipativi di cui al successivo art. 23;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

**18.2** Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

**18.3** E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita della società che al suo scioglimento, conformemente a quanto prescritto dal precedente **art. 6**.

#### **ART. 19**

**19.1** Il capitale è variabile ed è suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

**19.2** Le quote sono indivisibili.

**19.3** Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

#### **ART. 20**

**20.1** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**20.2** Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

**20.3** In occasione della approvazione del bilancio gli amministratori e l'organo sindacale se nominato, nelle rispettive relazioni, quali prescritte dagli artt. 2428 e 2429 c.c., dovranno indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

**20.4** Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**20.5** Ove obbligatorio ai sensi di legge, deve essere redatto e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, il bilancio sociale.

#### **ART. 21**

**21.1** La delibera sulla distribuzione degli **utili** provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente di cui al precedente **art. 6**;
- alla remunerazione degli eventuali *strumenti finanziari non partecipativi* a sensi del successivo art. **23**;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo;
- alla riserva straordinaria;
- alle altre riserve statutarie e volontarie
- a scopi di mutualità, beneficenza ed assistenza, da stabilirsi nell'assemblea oppure, quanto ne sia delegato, dal Consiglio di Amministrazione; a tal fine rientrano negli scopi mutualistici ed assistenziali anche l'erogazione a famiglie di persone con disabilità o emarginate, quando sia dimostrata la necessità di intervento e l'erogazione di somme ad altre Cooperative sociali.

#### **ART. 22**

**22.1** In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

**22.2** La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- ulteriori parametri individuati nel regolamento.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

**22.3** I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

**22.4** I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

**22.5** Sono esclusi dai ristorni i soci volontari spettando agli stessi solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

#### **ART. 23**

**23.1** Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere **strumenti finanziari non partecipativi** (privi di diritti di amministrazione) da offrire in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

**23.2** All'assemblea speciale dei possessori di tali strumenti finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi artt. 24 e segg.

**23.3** Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo Sindacale è obbligatoria.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **ART. 24**

**24.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

**24.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) l'approvazione, ove obbligatorio ai sensi di legge, del bilancio sociale di cui

all'art. 14 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;  
c) la nomina dell'organo amministrativo;  
d) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo sindacale e del presidente dell'organo sindacale o del revisore;  
e) le modificazioni del presente Statuto;  
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

#### **Art. 25**

**25.1** Le decisioni dei soci debbono, in ogni caso, essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**25.2** A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del Comune in cui è posta la sede della cooperativa ovvero nell'ambito di altro Comune ricompreso nella medesima Provincia o comunque confinante con quello ove è posta la sede, anche se appartenente a diversa Provincia.

**25.3** L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; tale avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**25.4** In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

**25.5** Nell'avviso di convocazione deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

**25.6** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto ed all'intervento e tutti gli Amministratori e l'organo sindacale, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'organo sindacale, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 26**

**26.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**26.2** L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

**26.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

**26.4** E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

#### **Art. 27**

**27.1** Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

**27.2** Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

**27.3** Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

#### **ART. 28**

**28.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

**28.2** Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni; è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**28.3** La rappresentanza deve essere conferita ad altro socio e non può invece essere conferita né ad amministratori né all'organo sindacale, o al revisore, se nominati né ai dipendenti della società

**28.4** Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci

**28.5** Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

#### **ART. 29**

**29.1** In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati soci rappresentanti almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, **delibera a maggioranza assoluta** dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**29.2** Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

**29.3** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 30**

**30.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

**30.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**30.3** Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto deve essere redatto da un notaio.

**30.4** Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 31**

**31.1** La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo il

numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

**31.2** La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

**31.3** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

**31.4** Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo che i soci con apposita decisione non dispongano diversamente

#### **Art. 32**

**32.1** Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

**32.2** In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

**32.3** E' ammessa la rieleggibilità.

**32.4** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono invitare i soci a provvedere alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**32.5** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Art. 33**

**33.1** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

**33.2** A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente ovvero da uno qualsiasi degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del Comune in cui è posta la sede della cooperativa ovvero nell'ambito di altro Comune ricompreso nella medesima Provincia o comunque confinante con quello ove è posta la sede, anche se appartenente a diversa Provincia.

**33.3** Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed all'organo sindacale se nominato.

**33.4** E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

**33.5** Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**33.6** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel *Libro delle decisioni degli Amministratori*.

#### **Art. 34**

**34.1** Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della società: a tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

**34.2** In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**34.3** Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

**34.4** Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 35**

**35.1** La rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale; la rappresentanza legale spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere, che viene delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonché di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

**35.2** La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 34.4 nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

**35.3** In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.

#### **Art. 36**

**36.1** Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

**36.2** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo sindacale, se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**36.3** Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### **CONTROLLO**

##### **Art. 37**

**37.1** L'assemblea dei soci deve obbligatoriamente nominare l'organo Sindacale verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 secondo e terzo comma c.c. ovvero qualora la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.

**37.2** Al di fuori delle ipotesi di nomina obbligatoria di cui al precedente punto **37.1**, è, comunque, facoltà dei soci, con apposita delibera assembleare, nominare volontariamente l'organo Sindacale.

**37.3** Sia nel caso di nomina obbligatoria che di nomina facoltativa l'organo sindacale potrà essere costituito o da un solo membro effettivo (Sindaco Unico) ovvero da tre membri effettivi e due membri supplenti (Collegio Sindacale), secondo quanto verrà stabilito dai soci in occasione della nomina.

**37.4** La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

##### **Art. 38**

**38.1** All'organo Sindacale, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; pertanto per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'organo sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c..

**38.2** L'organo sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; la revisione legale dei conti, qualora non venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, spetterà all'organo di controllo; in quanto investito della revisione legale dei conti l'organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**38.3** In caso di nomina di un organo sindacale in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **ART. 39**

**39.1** La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, di cui agli articoli precedenti, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**39.2** L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 40**

**40.1** Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto

**40.2** Nel caso di cui al precedente punto 40.1 nonché verificandosi una delle altre

cause di scioglimento previste dall'art. 2545-duodecies c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c.

**40.3** Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

**40.4** In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente deliberati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **CONTROVERSIE**

### **Art. 41**

**41.1** Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativamente a qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto nel dlgs. 4 marzo 2010 n. 28. Il procedimento di mediazione dovrà essere esperito presso l'organismo di mediazione istituito dalla Camera di Commercio di Vicenza, ai sensi dell'art. 19 secondo comma dlgs 28/2010, salvo diverso accordo tra le parti che potranno scegliere di esperire il suddetto procedimento di mediazione presso altro e diverso organismo, purchè iscritto nel registro di cui all'art. 16 del suddetto dlgs 28/2010. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo prescelto (art. 2 dlgs. 28/2010)

**41.2** Le controversie di cui al precedente comma 41.1, che non abbiano trovato soluzione mediante la mediazione, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede la società.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 42**

**42.1** Per tutti i rapporti con la cooperativa il **domicilio** dei soci, degli amministratori nonché dell'organo sindacale e del revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti e che risultino dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire un apposito libro con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. Tutte le comunicazioni che il presente Statuto prevede debbano effettuarsi con lettera raccomandata ovvero con raccomandata A.R., potranno anche essere validamente effettuate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

**42.2** Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniquale volta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione avviene di norma su iniziativa della società; a tal fine nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche (piattaforma web, codici di accesso, ecc.) per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo (sempreché tali specifiche non sia già indicate nell'avviso di convocazione); peraltro, anche qualora il ricorso ai mezzi di telecomunicazione non fosse previsto nell'avviso di convocazione, il Presidente della riunione potrà, a sua discrezione, consentire al singolo avente diritto che ne faccia espressa richiesta, di avvalersi della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto sopra previsto sub (ii).

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/ o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione; anche in questo caso l'assemblea e/o la riunione si può svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale redatto in forma pubblica.

(v) nei casi in cui si presenti in capo a uno o più degli aventi diritto un malfunzionamento del collegamento e lo stesso proponga di proseguire i lavori utilizzando un mezzo di telecomunicazione o una piattaforma distinta rispetto a quella utilizzata dagli altri soci partecipanti alla riunione, spetterà a chi presiede la riunione consentire o meno tale variazione in base alle proprie verifiche circa l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto disposto sub (i).

**42.3** I soci che non partecipano all'amministrazione, e che non siano in mora per

la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Al fine di tutelare il diritto della società all'ordinato svolgimento della propria attività ed alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l'attività sociale, il socio non amministratore, nell'esercizio del diritto di cui al precedente **punto 42.3**, deve osservare **le seguenti modalità procedurali**:

- la richiesta **di consultazione** dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi; dovrà essere indicato nella richiesta anche il nome dell'eventuale professionista tramite il quale si intenda eseguire la consultazione;
- la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della cooperativa e con modalità tali da non recare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività
- il socio potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo dei libri sociali obbligatori di cui ai nn. 1 e 2) all'art. 2478 c.c.
- nell'effettuare la consultazione non potranno essere estratte copie di documenti di nessun tipo, né eseguite fotografie o fotocopie, o comunque nessun dato o documento, in originale, in copia o comunque riprodotto, potrà essere portato al di fuori della sede della cooperativa ovvero al di fuori della sede ove si trovano i documenti consultati, con la sola eccezione per i documenti o libri per i quali il rilascio di estratti e copie sia espressamente consentito dalla disposizione che precede o in genere dal presente Statuto;

La cooperativa al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dal socio o dal professionista dallo stesso incaricato.

Il socio che procede al controllo, o il professionista dallo stesso incaricato, non potranno divulgare o comunicare, in nessun caso ed a nessun titolo, a ditte concorrenti o comunque a terzi le notizie, le informazioni, i dati di cui sono venuti a conoscenza. In caso di violazione di tale obbligo il socio inadempiente **potrà essere escluso** dalla cooperativa, salvo sempre il diritto della cooperativa ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni arrecati.

F.to ROSSATO MATTEO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)